



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

DETERMINA N. 276 ANNO 2015 DEL 21-05-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 111

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – SEF – DITTA GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – NOTA DI CREDITO N.E000114816 DEL 6 MAGGIO 2015 - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 11" – LOTTO 9 CALABRIA/SICILIA – CIG CONVENZIONE 5186556169 - CIG DERIVATO Z4D0D75319 – ACCERTAMENTO.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

l'approvvigionamento di energia elettrica per i consumi dei contatori a servizio dello stabile Sede degli uffici IACP di Trapani e della sede di Alcamo è sempre stato regolarmente effettuato dall'*Enel Energia Distribuzione – Servizio di Maggior Tutela* dove il costo dell'energia è stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ai sensi del disposto Testo Integrato Trasporto allegato "A" della Delibera n.199/2011 e del Testo integrato Vendita allegato "A" della Delibera n. 301/2012/R/EEL e successive modifiche e integrazioni;

con determina n.15 del 23 gennaio 2014 l'Ente ha sottoscritto la Convenzione ecologica denominata "*Energia Elettrica 11 – Lotto 9 Calabria-Sicilia*" stipulata in data 8 novembre 2013 tra la **Consip S.p.A.**, e **Gala S.p.A** con sede in Roma, Via Savoia n.43/47 P.IVA 06832931007 per un periodo di 12 (dodici) mesi più eventuale proroga di 6 (sei) mesi e che prevede la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza;

ACCERTATO che la predetta Convenzione sottoscritta con ordine Consip n. 1138316 del 23 gennaio 2014 prot. 948 del 23/01/2014 è stata regolarmente accettata in data 27 gennaio 2014 con decorrenza dal 1 aprile 2014 per un periodo di mesi dodici (nota prot. 1426 del 31 gennaio 2014);

ATTESO che i consumi di energia elettrica a carico dell'Ente avvengono dai seguenti punti:

Codice cliente 129078 - Codice POD IT001E93410449 relativi alla Sede dell'Ente – Trapani – Piazzale Falcone Borsellino 15;

Codice cliente 129078 - Codice POD IT001E93699540 relativi alla Sede di Alcamo – Via Vito La Rocca 21 (ex Via Calabria 19 T2);

VERIFICATO che i consumi di energia dell'Ente esposti nelle fatture decorrono dal 1 aprile 2014 per entrambi i punti di prelievo come meglio rilevabili dalle bollette in possesso che in particolare riportano:

a) Trapani – Piazzale Falcone Borsellino: Tipologia offerta Consip EE11 – Lotto 9 – Potenza impegnata kW 90 – Potenza disponibile 90 - Tensione di consegna 400 V – Tipo misuratore EO - Opzione tariffaria BTA6 - Distributore ENEL Distribuzione;

b) Alcamo – Via Vito la Rocca 21 (ex Via Calabria 19 T2): Tipologia offerta Consip EE11 – Lotto 9 – Potenza impegnata kW 6 – Potenza disponibile 6,60 - Tensione di consegna 220 V – Tipo misuratore EF - Opzione tariffaria BTA3 – Distributore ENEL Distribuzione;

TENUTO CONTO che con riferimento ai consumi di energia elettrica del contatore a servizio dello stabile sede degli uffici IACP di Trapani, la Ditta Gala Spa, con sede in Roma via Savoia 43/47 Partita Iva 0683 2931007 ha fatto pervenire il documento contabile di seguito descritto:

- nota di credito n. E000114816 del 6/05/2015 di €. - 225,38 comprensivi di IVA al 22%, acquisita agli atti d'ufficio al n. di prot. 6522 del 16/05/2015;
la stessa si riferisce al conguaglio relativo al periodo gennaio – marzo dei consumi di questo IACP per la fornitura regolarmente resa a Trapani, Piazzale Falcone e Borsellino n. 15, codice cliente 129078 per kWh -473 consumati e fatturati;

ACCERTATO che in relazione alla normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente contratto è tracciato con i seguenti codici: CIG Convenzione: 5186556169 – CIG Derivato: Z4D0D75319 e che il c/c dedicato è: Intesa Sanpaolo spa IT32X0306909400615289753969 come meglio specificato nell'ordine di fornitura della citata Convenzione;

Ciò premesso

VISTO il D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 – che ha disciplinato lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto e la nascita del Mercato Elettronico della P.A. fino all'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163;

VISTA la Direttiva 2004/18/CE - disciplina le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Legge Finanziaria 2006 – introduce per le Amministrazioni statali l'obbligo - condizionato all'accertamento che l'andamento della spesa per beni e servizi di tali Amministrazioni possa pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità e crescita - di aderire alle Convenzioni Consip ovvero di utilizzare i parametri qualità-prezzo in una misura ridotta, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Legge Finanziaria 2007 - sono individuate ogni anno le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni quadro; le stesse Amministrazioni sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della P.A. e a compiere on line le transazioni delle Convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico; le Regioni possono costituire centrali di committenza, anche unitamente ad altre Regioni; le centrali regionali e Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete;

VISTA la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Legge Finanziaria 2008 - obbligo per le Amministrazioni statali centrali e periferiche di invio dei prospetti con i dati relativi alle previsioni annuali dei propri fabbisogni di beni e servizi; individuazione di indicatori di spesa sostenibile e di parametri di prezzo-qualità; gli organismi di diritto pubblico possono aderire al sistema delle Convenzioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2008 – individua le tipologie di beni e servizi per le quali le Amministrazioni statali centrali e periferiche hanno l'obbligo di adesione alle Convenzioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009 – individua le tipologie di beni e servizi per le quali le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le Convenzioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2009 - individua le tipologie di beni e servizi per le quali le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a ricorrere a Consip in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e della conclusione dell'accordo quadro;

VISTO il Decreto Legislativo 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in Legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 15 luglio 2011, n. 111) – regola l'utilizzo nel contesto del sistema a rete dei sistemi informatici di negoziazione del Programma in riuso ed in modalità ASP;

VISTO il Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) – disciplina il ruolo di Consip come Centrale di committenza per le Amministrazioni pubbliche centrali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012 - individua le tipologie di beni e servizi per le quali le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le Convenzioni;

VISTO il Decreto Legislativo 7 maggio 2012 n. 52 - disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 6 luglio 2012 n. 95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) - disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.lgs 163 del 2006 così come modificato dal D.L. 70/2011 e dalla legge di conversione n.106/2011;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTA la Legge Regionale n.11 del 12 maggio 2010;

VISTA la Delibera Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

VISTE le determinazioni dell' AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010;

VISTO l'art. 7 della legge 17 dicembre 2010, n. 217;

VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la Convenzione Consip “*Energia Elettrica 11 lotto 9 Calabria-Sicilia*” per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P.A. ai sensi dell’ art.26 della legge n.488 del 23 dicembre 1999 s.m.i.;

VISTA la guida allegata alla predetta Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica;

VISTO l’allegato A alla predetta Convenzione, denominato “Capitolato Tecnico”;

VISTO l’allegato D alla predetta Convenzione denominato, “Corrispettivi e tariffe”;

VISTA la regolarità della documentazione in possesso dell’Ufficio Economato;

VISTO *l’Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

VISTA *la Circolare n.1/e dell’Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015 ed in particolare:*

- il punto 1 che testualmente individua l’ambito applicativo della disposizione sotto il profilo soggettivo degli Enti destinatari di tale disciplina specificando che ha ad oggetto l’applicabilità alle operazioni effettuate nei confronti delle P.A. ivi indicate

a) Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti, infatti, ancorché dotati di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali, in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi (cfr. circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 20 marzo 2003 e parere dell’Avvocatura dello Stato n. 14720 del 5 febbraio 2001);

b) enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ritiene, inoltre, che siano riconducibili in tale categoria, anche gli altri enti locali indicati dall’art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici costituiti per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati. Una esclusione di tali enti dall’applicazione del meccanismo della scissione contabile non permetterebbe di raggiungere pienamente l’obiettivo del legislatore, limitando, di fatto, l’attuazione della finalità antielusione della norma in commento;

c) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). In base alle medesime considerazioni sopra svolte, al fine di garantire la finalità antielusione della norma in esame, devono ritenersi comprese in tale categoria anche le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alle quali, peraltro, è obbligatoria l’adesione in forza della riforma recata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

d) istituti universitari;

e) aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti appositamente degli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche, si è dell’avviso che anche tali enti debbano essere ricondotti nell’ambito applicativo della norma in commento. Si tratta, infatti, di enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell’approvvigionamento di beni e servizi destinati all’attività di questi, svolgendo tale funzione esclusivamente per loro conto, con la conseguenza che una loro esclusione renderebbe sostanzialmente inapplicabile, in tali casi, la norma stessa al settore in argomento;

f) enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;

g) enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);

h) enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

i) enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

- il punto 1.2 " Soggetti esclusi".

In forza di quanto sopra rappresentato deve ritenersi che la disciplina recata dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 non possa trovare applicazione per le operazioni effettuate nei confronti, ad esempio, degli enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per l'applicazione della norma in commento, né delle aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività.

Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quali, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'Agenzia per L'Italia Digitale (AgID), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.

VISTA la Circolare Federcasa n.8 del 14 gennaio 2015 ed in particolare il penultimo periodo che testualmente recita: "La lettura degli Enti interessati ci esclude dalla norma , ma crea dei problemi per quegli Enti di edilizia residenziale pubblica che gestiscono alloggi per conto dei Comuni con la formula "in nome e per conto";

VISTA la Circolare interna del Dirigente del S.E.F n.2 del 12 febbraio 2015 registrata con prot. 2049/2015 che dispone ".....di continuare ad adottare, per il momento, il sistema tradizionale di ricevimento delle fatture relativamente al solo meccanismo dello split payment";

VISTA la Deliberazione Commissariale n.24 del 23 marzo 2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n.23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n.5895 del 4/05/2015, con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.35 del 12 maggio 2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;

SULLA SCORTA dello schema di determina predisposto dal Responsabile del Servizio competente;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

DARE ATTO che la presente fornitura è indispensabile per il funzionamento dell'attività istituzionale dell'Ente e che la stipula del suddetto contratto è in adesione alla Convenzione CONSIP come previsto dall'art. 1, comma 7 della Legge n. 135 di conversione del D.L. n. 95/2012;

PRENDERE ATTO della nota di credito n. E000114816 del 6/05/2015 di €. - 225,38 comprensivi di IVA al 22%, acquisita agli atti d'ufficio al n. di prot. 6522 del 16/05/2015;

PRENDERE ATTO che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

DARE ATTO che il contratto è tracciato con il seguente codice CIG: Z4D0D75319;

ACCERTARE la complessiva somma di € 225,38 al C.R.3 - Titolo I - Aggregato Economico II – Upb 7 - Cap. 118 – Art. 3 – Recupero e rimborsi diversi - del Bilancio Annuale di Previsione 2015 - gestione competenza;

TRASMETTERE la presente deliberazione al Servizio Programmazione finanziaria e gestione risorse.

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI
CONTO ECONOMO

IL CAPO DEL SETT.
ECONOMICO-
FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA